

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2010

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del *Trichoderma asperellum* (ceppo T34) e dell'isopyrazam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 1099]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/132/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 22 aprile 2009 la società Biocontrol Technologies SL ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Trichoderma asperellum* (ceppo T34), chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 25 novembre 2008 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo all'isopyrazam, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello di Unione europea, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di detta direttiva.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni dei suoi esami, unitamente alle eventuali raccomandazioni in merito all'iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tali iscrizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	<i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo T34) N. CIPAC: non pertinente	Biocontrol Technologies SL	22.4.2009	UK
2	Isopyrazam N. CIPAC: Isomero syn: 683777-13-1 Isomero anti: 683777-14-2	Syngenta Crop Protection AG	25.11.2008	UK